

UMAN 24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

**La sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro:
il d.m. 10 marzo 1998**

2017
OTTOBRE



- L'algoritmo di Maurer: la valutazione dei rischi in eventi con grande affluenza di pubblico
- International Water Mist Conference - A breve l'evento



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINI



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO **24** ORE

DALL'ASSOCIAZIONE

International Water Mist Conference – Due settimane all'evento

La 17a International Water Mist Conference si terrà a Roma il prossimo 25 e il 26 ottobre, presso l'hotel Barceló Aran Mantegna. La Conference, come sempre, sarà momento di approfondimento sul mondo watermist e in questa edizioni i lavori avranno un tocco di italianità.

(Fonte: Uman24)

4

NEWS

5

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO

LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO: IL D.M. 10 MARZO 1998

Il d.m. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) regola le modalità di valutazione, riduzione e gestione dei rischi incendio nei luoghi di lavoro. Si tratta di una normativa basata su obiettivi e metodologia di tipo qualitativo che definiscono i livelli di rischio da ridurre con le indicazioni contenute nei successivi allegati della norma. Il provvedimento ha quasi vent'anni di vita. Ha svolto egregiamente la sua funzione ma in molte parti ha sicuramente bisogno di un aggiornamento.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 4 ottobre 2017)

18

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – QUARTA SEZIONE PENALE - SENTENZA 21 SETTEMBRE 2017, N. 43500

AMMINISTRATORE RESPONSABILE DEI DANNI CAUSATI DALL'IMPRESA

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 10 ottobre 2017)

23

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO - SENTENZA 11 SETTEMBRE 2017, N. 21053

SGRAVI CONTRIBUTIVI INCOMPATIBILI CON VIOLAZIONI, ANCHE SOLO FORMALI, DELLE NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(Silvano Imbriaci, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 13 settembre 2017)

24

RASSEGNA NORMATIVA**LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.****26**

L'ESPERTO RISPONDE**30**

CALENDARIO**GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2017****33**

Dall'Associazione

■ International Water Mist Conference – Due settimane all'evento

Come è già stato annunciato, la 17ª International Water Mist Conference si terrà a Roma il prossimo 25 e il 26 ottobre, presso l'hotel Barceló Aran Mantegna.

La Conference, come sempre, sarà momento di approfondimento sul mondo watermist e in questa edizione i lavori avranno un tocco di italianità.

4

Tra gli interventi sono infatti previste:

- Una relazione sull'approccio italiano ai sistemi Water Mist utilizzati in ambito ferroviario,
- Una relazione sull'utilizzo dei sistemi Water Mist utilizzati in ambito beni architettonici, con l'esempio della Basilica di San Marco di Venezia. Luciano Nigro, membro del board dell'International Water Mist Association, afferma sempre che: "Venezia è una città Water Mist!".

Nella seconda giornata, il Presidente dell'International Water Mist Association – Ragnar Wighus – e il Presidente del Consiglio scientifico dell'International Water Mist Association - Hong-Zeng - consegneranno il "2017 IWMA Young Talent Award", con cui ogni anno viene premiata la miglior tesi di dottorato.

Vincitore di quest'anno è Mr. James Patrick White.

Al termine dei lavori il Presidente dell'International Water Mist Association annuncerà luogo e data dalle IMW Conference 2018.

A margine della International Water Mist Conference, gli Underwriters Laboratories terranno il loro primo "UL Water Mist Expert Group Meeting".

L'incontro (solo su invito) si terrà sempre il 26 ottobre e continuerà anche il giorno seguente.

(Fonte: Uman24)

News



Ambiente/Rifiuti

■ **Sistri, in attesa del Tar si studia un'altra proroga dell'entrata in funzione**

Nelle more della decisione del Tar del Lazio sul ricorso relativo all'affidamento della gara per la gestione del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) da parte della Consip, si profila l'ennesimo rinvio della piena operatività del sistema, con conferma della moratoria delle sanzioni amministrative e proroga del funzionamento del doppio sistema, cartaceo e telematico, di tracciabilità dei rifiuti.

Question time

Durante l'audizione in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente ha risposto alle domande su diverse questioni ambientali di più recente attenzione, parlando della possibile proroga del Sistri, di utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti il discusso «glifosato» e sull'emergenza estiva che ha visto l'incendio, spesso doloso, di numerosi depositi di rifiuti gestiti da privati.

Sistri

Nel rispondere a un quesito relativo alla possibilità di proroga del regime transitorio del Sistri, il Ministero ha confermato che è allo studio una misura per garantire la funzionalità del sistema, tenendo conto che il Tar del Lazio, giudicando sul ricorso contro l'esito della gara pubblica indetta dalla Consip, ha disposto una complessa consulenza tecnica d'ufficio, rinviando la discussione sul merito della causa al gennaio 2018, di fatto rendendo impossibile l'effettivo subentro del vincitore nella gestione del sistema. Le finalità perseguite, ha sottolineato l'amministrazione ministeriale, nella ricerca di una soluzione, saranno comunque quelle della massima tutela dell'ambiente e delle imprese, preferibilmente per mezzo di una nuova proroga del regime transitorio vigente, senza attendere il tradizionale provvedimento legislativo «Milleproroghe» di fine anno, prorogando di conseguenza, ancora un volta, l'affidamento temporaneo alla Società Selex-Se-Ma, seppure in liquidazione, fino all'effettivo subentro del concessionario del servizio, così da garantire la continuità del Sistri attuale, in attesa dello sviluppo del nuovo sistema di tracciabilità da parte della società concessionaria.

Glifosato

Il Ministero, ha ribadito la propria posizione contraria alla proroga da parte della Commissione Europea dell'autorizzazione all'impiego dell'erbicida «glifosato», fino al dicembre 2017, pur con le prescrizioni di sicurezza adottate con il Regolamento Ue/2016/1313, rilevando come, proprio in virtù delle prescrizioni UE, il Ministero della Salute ha adottato il Decreto 9 agosto 2016, che ne vieta l'utilizzo nelle aree verdi aperte al pubblico, oltre a misure di mitigazione dei rischi per l'uso agricolo. A causa dei risultati contrastanti degli studi sui possibili effetti cancerogeni del glifosato tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), rispetto all'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), è ancora aperta a livello di istituzioni europee il

dibattito sulla durata della proroga all'immissione in commercio, non avendo ancora le amministrazioni italiane competenti stabilito una linea definitiva da tenere in ambito UE.

Incendio rifiuti

In merito all'allarme generato dai ripetuti, recenti, episodi di incendio di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, il portavoce dell'Ministero dell'Ambiente ha ribadito, innanzitutto, la necessità di assicurare un elevato livello di protezione ambientale e di tutela della salute umana, assicurando il rispetto della stringente normativa del Codice dell'Ambiente riguardo al rilascio dei titoli autorizzativi, alla prevenzione degli incidenti rilevanti, ai limiti quantitativi di rifiuti con verifica dei registri di carico e scarico, in particolare con il controllo e l'accertamento delle violazioni delle disposizioni ambientali, da parte delle Province competenti, anche tramite la stipula di apposite convenzioni con organismi pubblici, comprese le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Atti dolosi

Nello specifico, visto il ripetersi di episodi dolosi di incendi di impianti di rifiuti, si è ribadita l'operatività della apposita struttura di monitoraggio istituita presso il Dipartimento degli Affari di Giustizia, anche al fine di rendere più efficace e incisiva la normativa in materia di reati ambientali, ribadendo il Ministero di avere, nel frattempo, anche avviato una apposita istruttoria per emanare, ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera p) del Dlgs. 152/2006, un decreto ministeriale per definire nuovi criteri generali per la localizzazione e le caratteristiche delle aree deputate a impianti di smaltimento di rifiuti, per limitare la prossimità ai centri abitati.

(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Rifiuti24", 18 settembre 2017)



Antincendio

■ Antincendio, Di Felice (Cni): dalle norme prestazionali risparmi certi per la Pa

L'esperto del Consiglio nazionale degli ingegneri spiega che il maggiore costo del progetto è più che compensato dal risparmio sul bando di lavori.

Le nuove norme antincendio sulle scuole, di tipo prestazionale - pubblicate nella «Gazzetta» del 24 agosto (decreto del ministero dell'Interno del 7 agosto 2017) - potrebbero permettere di adeguare le strutture ancora non in regola assicurando, non solo i necessari livelli di sicurezza, ma anche un risparmio economico che scaturirebbe da una progettazione «più moderna e versatile». La progettazione basata sulle nuove norme sarebbe più onerosa per il committente, ma permetterebbe «una migliore taratura delle misure di prevenzione e protezione antincendio, conferendo maggior peso a quelle effettivamente efficaci» e questo consentirebbe di ben calibrare gli adeguamenti e di risparmiare più importanti cifre in fase di esecuzione dei lavori. Le nuove norme, però, rischiano di restare lettera morta se la committenza non ne percepisce i vantaggi.

A spiegarlo è Marco Di Felice, progettista antincendio, attivo relatore a convegni sulla prevenzione incendi e membro del gruppo di lavoro Sicurezza del Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni).

Ingegnere, la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) potrebbe facilitare la "messa a norma" delle scuole?

Sicuramente la nuova Rtv sulle scuole offre ai professionisti antincendio strumenti progettuali più moderni e versatili, come il Codice di prevenzione incendi ha già dimostrato per le altre attività soggette già rientranti nel suo campo di applicazione; ma il grande vantaggio dovrà essere percepito dagli enti gestori dell'edilizia scolastica che spesso hanno dovuto rinunciare alla "messa a norma" degli edifici a fronte dei gravosi oneri di adeguamento che imponeva il Dm 26 agosto 1992.

Quindi lei condivide l'opinione diffusa, secondo la quale la norma del 1992 sarebbe così rigida da aver indotto all'illegalità le scuole già esistenti alla sua entrata in vigore?

Condivido e confermo. Ma anche se la responsabilità di proseguire l'esercizio dell'attività scolastica in edifici non a norma è degli enti gestori e delle autorità didattiche, la causa prima che ha indotto a questa illegalità è stata l'estrema rigidità della regola tecnica del 1992, soprattutto in rapporto alle caratteristiche del patrimonio scolastico italiano di allora. Volendo speculare si può rilevare che negli ultimi 25 anni non ci sono stati incendi con danni significativi nelle scuole, anche se la maggior parte di queste non era in possesso di Cpi o Scia. Questo dato non deve far abbassare la guardia sul fronte della sicurezza, ma è evidente che una corretta gestione dell'emergenza ed un buon sistema di esodo risolvono la maggior parte dei problemi, anche se le strutture non sono Rei 60.

Dal sondaggio del Cni che ha coinvolto gli ingegneri iscritti agli Ordini è emerso che i committenti difficilmente colgono i vantaggi della nuova normativa. Crede che questa resistenza potrà verificarsi anche con le scuole?

Effettivamente tra le risposte al sondaggio si è rilevato che i professionisti evidenziano la difficoltà al dialogo con i committenti in fase di affidamento dell'incarico di progettazione, in quanto non si riesce a spiegare facilmente che la portata innovativa del "Codice" consiste proprio nell'investire maggiormente nella progettazione ed analisi degli scenari, per beneficiare poi di un risparmio in termini di realizzazione delle opere di adeguamento e "messa a norma". Il committente pubblico inoltre ha il vincolo delle procedure di affidamento legate al ribasso e non riuscirà mai, con le attuali regole sui parametri a base di calcolo degli onorari, a prediligere una progettazione più onerosa pur sapendo che poi ci sarà un risparmio sui lavori, perché l'ente pubblico non "vede" l'opera nel suo complesso (progetto e lavori) ed anche il Rup più avveduto non ha gli strumenti per premiare un meccanismo complessivamente virtuoso. Ci vorrebbe un cambio di passo, con il conferimento al Rup di un maggiore margine di operatività e relativa responsabilità, con eventuale incentivo premiante: su questo fronte il Cni si impegnerà.

Cosa significa progettare con il "Codice"?

Certamente, progettare con il Codice è più impegnativo sia a livello di elaborazione, sia in termini di assunzione di responsabilità soprattutto nell'individuazione e formulazione delle "soluzioni alternative". Senza eccessiva enfasi direi che progettare con il Codice "diventa un'arte" e non solo un'azione compilativa di confronto con la regola tecnica prescrittiva. Il tutto va ovviamente adeguatamente compensato, anche se si ritorna al problema già emerso: bisogna saper distinguere tra una progettazione con il "Codice" ed una progettazione tradizionale.

Ci fa capire perché la nuova Rtv applicata alle scuole esistenti potrebbe consentire un risparmio economico in fase di esecuzione dei lavori?

Sì, ad esempio la Rtv sulle scuole consente anche di avere strutture Rei 30, rispetto alla resistenza al fuoco di 60 minuti del Dm 26 agosto 1992 e si apre addirittura al livello di prestazione I (a certe condizioni). Con l'installazione di impianti di rivelazione ed allarme incendio si potrà evitare la costruzione della scala di sicurezza esterna, molto costosa ed ingombrante, si potranno allungare i percorsi di esodo oltre i 60 metri utilizzando semplicemente una "soluzione conforme"; il controllo degli incendi con l'impianto idrico sarà necessario solo per edifici con altezza al piano superiore ai 12 metri. Ed altri ulteriori vantaggi che non vanno visti come uno sconto alla sicurezza, ma come una migliore taratura delle misure di prevenzione e protezione antincendio, conferendo maggior peso a quelle effettivamente efficaci. Il problema resta il campo di applicazione, come per le altre Rtv, che non consentirà alle scuole con meno di 100 occupanti di beneficiare direttamente di questi vantaggi.

In occasione della presentazione, ad aprile 2014, della bozza del "Codice", si stimò che l'utilizzo delle nuove norme avrebbe consentito di adeguare una scuola del 1930 (4.240 mq e 800 occupanti) ad un costo nettamente inferiore a quello che sarebbe venuto fuori dall'applicazione della regola tecnica del 1992. Questo risparmio era stimato intorno a 120mila euro. Crede che si possa realmente raggiungere un risparmio di tale entità attraverso l'approccio prestazionale?

Ogni contesto andrà analizzato nello specifico, ma se si considera che l'installazione di una scala metallica esterna a più piani può costare complessivamente anche 50mila euro, direi che l'ordine di grandezza dei risparmi conseguibili potrà confermare le cifre ipotizzate nel 2014.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 8 settembre 2017)



Sicurezza

■ Sicurezza, se l'infortunio del lavoratore si prolunga obbligo di comunicazione all'Inail

Una circolare dell'Istituto spiega che da ieri va comunicato anche quello breve

Con la circolare n. 42/17 l'Inail ha fornito il nuovo modulo per la comunicazione degli infortuni con prognosi di almeno un giorno (oltre quello dell'evento), obbligatoria da ieri. Nel provvedimento viene chiarito il campo di applicazione del nuovo obbligo, che riguarda tutti i lavoratori subordinati e autonomi (compresi parasubordinati, artigiani, etc), con la sola esclusione di determinati ruoli organici di alcuni Ministeri (ad esempio, Forze armate, Vigili del fuoco etc).

Il nuovo modulo

Ai fini dell'adempimento, l'Istituto rende disponibile sul proprio sito un nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” per comunicare ai soli fini statistici e informativi gli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno (oltre quello dell'infortunio) e fino a tre giorni, ai sensi dell'articolo 18, lettera r), comma 1, del dlgs n. 81/2008. Per accedere al nuovo servizio, collocato nel portale Inail nella macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale” tutti i datori, nonché gli intermediari, continueranno ad utilizzare le credenziali in loro possesso.

Specifiche istruzioni sono previste per i datori di lavoro agricoli e per quelli privati con lavoratori assicurati presso altri enti o polizze private, nonché per i rispettivi intermediari.

In caso d'impossibilità tecnica di utilizzare il servizio telematico, l'obbligo andrà assolto inviando il modulo via pec alla sede Inail competente, allegando la schermata dell'errore.

Quando l'infortunio dovesse fin dall'origine superare i tre giorni di prognosi, i datori di lavoro dovranno invece presentare la classica denuncia di infortunio ex articolo 53 del dpr n. 1124/65, e come precisato dall'articolo 18 del Testo Unico sulla sicurezza, questa denuncia vale anche ai fini dell'assolvimento della nuova comunicazione ai soli fini statistici. Al contrario - precisa l'Istituto - se dopo un'originaria prognosi fino a tre giorni, a cui è seguita la comunicazione ai fini statistici on line, l'infortunio proseguisse, scatterebbe comunque l'ulteriore obbligo di effettuare la denuncia ai fini assicurativi,

Per semplificare quest'ultimo adempimento, la nuova procedura consente all'interno dell'applicativo Comunicazione inviate (dentro "Comunicazione di infortunio), di ricercare l'originaria comunicazione e utilizzare la funzione "Converti in denuncia", salvo la necessità di integrarla di informazioni non presenti nella comunicazione (ad esempio, dati retributivi utili solo ai fini del calcolo dell'indennità).

Il certificato medico

L'Inail rammenta che è obbligo del lavoratore fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico (o, in mancanza, il certificato cartaceo), la data di rilascio ed i giorni di prognosi. Il certificato medico dell'infortunio, che dallo scorso 22 marzo dovrebbe essere trasmesso telematicamente dai medici e dalle strutture sanitarie, viene acquisito dall'Inail e reso disponibile a datori e intermediari attraverso il servizio on line "Ricerca certificati medici". Qualora il certificato sia invece inviato a mezzo pec, e quindi in mancanza di numero identificativo, nel modulo della Comunicazione in corrispondenza del relativo campo dovrà essere indicato un codice fittizio di dodici caratteri alfanumerici.

Sanzioni

Nella circolare l'Istituto ricorda, infine, le sanzioni applicabili da ieri e fissate rispettivamente per l'omessa/tardiva nuova comunicazione nella misura compresa tra 548 e 1.972,80 euro e per la mancata/tardiva denuncia ai fini assicurativi nella misura tra 1.096 e 4.932 euro (con espressa esclusione dell'applicazione delle specifiche sanzioni contenute nel dpr 1124/65). Ai fini dell'accertamento le nuove comunicazioni, confluiranno nel nuovo servizio telematico "Cruscotto Infortuni" di prossima istituzione.

(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano Edilizia e Territorio", 13 ottobre 2017)

■ Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Con decreto del 20 settembre 2017 il Ministero del Lavoro ha adottato il Quattordicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto si compone di cinque articoli. All'**articolo 1** (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti

abilitati) è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al d.m. 11 aprile 2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria.

L'**articolo 2** (Variazione delle abilitazioni) apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti.

L'**articolo 3** (Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) dispone un'ulteriore proroga di 60 giorni per i soggetti in scadenza al 18 settembre 2017, la cui istruttoria è tuttora in corso e in vista della prossima riunione della Commissione già fissata per il 25 e 26 settembre 2017, mentre l'articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati) specifica che con il Decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto del 9 settembre 2016.

All'**articolo 5** (Obblighi dei soggetti abilitati) sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati. Nello specifico viene previsto che i soggetti abilitati siano tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del D.Lgs. 81/08, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione. Tali soggetti devono inoltre conservare per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica.

Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura del soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'Idoneità dei soggetti abilitati.

Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che i soggetti abilitati intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.

L'elenco adottato in allegato al Decreto 20 settembre 2017 - "Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008" - sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con il d.m. 9 settembre 2016.

Deve essere rammentato, in proposito, che, in virtù del d.m. 11 aprile 2011, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nella successiva Tabella I a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla

richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le predette verifiche comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Tabella I
Verifiche di attrezzature e periodicità

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del panierino x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del panierino x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del panierino maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente	Verifica biennale

10 anni	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: biennale
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quadriennale
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati	Verifica di integrità:

classificati nella I, II e III categoria	decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: triennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quadriennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: biennale
Generatori di vapor d'acqua	Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS \leq 350 \text{ }^\circ\text{C}$	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS > 350 \text{ }^\circ\text{C}$	Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto	Verifica quinquennale

pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	
---	--

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Con l'iscrizione, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

L'iscrizione nell'elenco può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Cantieri24”, 5 ottobre 2017)

■ L'algoritmo di Maurer

Con una recente Circolare del 28 Luglio 2017, il Ministero dell'Interno ha disposto l'utilizzo di uno strumento innovativo per la valutazione dei rischi in eventi con grande affluenza di pubblico e predisporre gli interventi di mitigazione e le risorse adeguate per il soccorso.

Si tratta una variante delle "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate", approvate dalla conferenza Stato-Regioni il 5 Agosto 2014, meglio conosciuto come l'algoritmo di Maurer.

L'algoritmo di Maurer prende il nome da Klaus Maurer, attualmente capo dei pompieri di Amburgo. È stato ideato nel 2003 e nasce come metodo sviluppato per la valutazione speditiva dei rischi in grandi eventi.

È in grado di determinare, anche se in maniera empirica, il potenziale pericolo di un evento (tenendo conto di diversi criteri che possono influenzare l'inclinazione al rischio) e l'eventuale dimensione del dispositivo di soccorso necessario.

La Circolare del Ministero dell'Interno prevede l'adozione di modalità unificate per la valutazione del rischio, mediante l'attribuzione di punteggi, sulla base del quale è possibile dimensionare le azioni di safety necessarie.

Sono valutati diversi criteri che influenzano l'inclinazione al rischio di un evento. Il sistema a punteggio, generato da un valore numerico in funzione della propensione al rischio di ogni singola variabile presa in considerazione.

Anche se applicabile a titolo sperimentale, si tratta comunque di una importante evoluzione ed innovazione nei metodi di valutazione, nonché di uniformità nell'utilizzo.

Il metodo prevede una classificazione delle manifestazioni e la individuazione dei vari fattori di mitigazione del rischio.

La classificazione delle manifestazioni

La classificazione delle manifestazioni viene calcolata applicando i punteggi riportate nelle tabelle seguenti:

Tabella per la classificazione del rischio ("Safety")

Variabili legate all'evento			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	<12	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	>3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	

	Esteso > 1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	+1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	
SUBTOTALE A			
Variabili legate al pubblico			
Stima dei partecipanti	0-200	1	
	201-1000	3	
	5001-10.000	10	
	> 10.000	*	
Età media dei partecipanti	25-65		
	< 25 - > 65		
Densità dei partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone/mq	-1	
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq)	2	
	Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone/mq)	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			
TOTALE			

* Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato.

I punteggi consentono di classificare i livelli di rischio in Basso, Medio ed Elevato come da tabella seguente:

LIVELLO DI RISCHIO	PUNTEGGIO
Basso	< 15
Medio	15 ÷ 25
Elevato	> 30

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 21 settembre 2017)

Approfondimenti

Antincendio

La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il d.m. 10 marzo 1998

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 4 ottobre 2017)

Il d.m. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) regola le modalità di valutazione, riduzione e gestione dei rischi incendio nei luoghi di lavoro.

18

Si tratta di una normativa basata su obiettivi e metodologia di tipo qualitativo che definiscono i livelli di rischio da ridurre con le indicazioni contenute nei successivi allegati della norma.

Il provvedimento ha quasi vent'anni di vita. Ha svolto egregiamente la sua funzione ma in molte parti ha sicuramente bisogno di un aggiornamento.

Ecco alcune riflessioni e valutazioni, derivate dalla esperienza ed osservazione delle modalità con cui la norma è stata applicata:

La valutazione rischi e sicurezza nei luoghi di lavoro

La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica ed integrata del documento di valutazione dei rischi prevista all'articolo 17, comma 1, lettera a) e art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/08.

L'utilizzo quale riferimento per i procedimenti di prevenzione incendi non modifica la struttura di base della norma, applicata ai luoghi di lavoro.

La valutazione rischi e la vigilanza delle Autorità

La valutazione dei rischi incendi è soggetta ai controlli svolti dall'Autorità di Vigilanza (ASS, Vigili del Fuoco). Nelle attività soggette ai controlli dei VVF ai sensi del d.P.R. 151/11 e conseguente procedimento di prevenzione incendi (esame progetto, SCIA) l'applicazione del d.m. 10 marzo 1998 è sottoposta a valutazioni di un ente di controllo (VVF), che potrebbe eccepire sulle valutazioni effettuate o formulare ulteriori richieste o prescrizioni.

La prevenzione incendi: il controllo dei VV.F.

All'art. 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio), si prevede che per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del d.P.R. 151/11, le disposizioni si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

Le disposizioni relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme ed estinzione, non si applicano alle attività soggette ai controlli VVF ai sensi del d.P.R. 151/11, le quali devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno, ove esistenti, o ai criteri generali di

prevenzione incendi. Pertanto i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attività soggette al controllo VVF. Possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale, anche nell'ambito delle attività soggette al controllo VVF, per le attività non sia disciplinata da specifica regola tecnica verticale.

La valutazione dei rischi: l'approccio

Un aspetto importante ha riguardato la valutazione del rischio incendio, spesso affrontata con approccio generico, con criteri di classificazione che hanno svuotato di significato la norma basata, nelle intenzioni del legislatore, su un processo di valutazione da effettuare con cura, caso per caso o per casistiche omogenee.

Inoltre non si sono sviluppati o favoriti metodiche complete e riconosciute come ufficiali.

Si è prevalentemente utilizzato, in diverse versioni, un approccio probabilistico/quantitativo con una stima dei rischi effettuata valutando la correlazione tra probabilità di accadimento (P probabilità) di un evento e la dimensione del danno derivante dallo stesso (M Magnitudo) (INAIL - Valutazione del rischio incendio - 2014).

La frequenza di accadimento P è suddivisa in tre livelli:

Livello	Caratteristiche
1	L'incendio può verificarsi solo con eventi di particolari o concomitanza di eventi poco probabili e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.
2	L'incendio può verificarsi media probabilità e per cause in parte prevedibili. Sono noti rarissimi episodi già verificatisi.
3	L'incendio può verificarsi con alta probabilità e per cause prevedibili. Sono noti episodi già verificatisi.

La magnitudo del danno D è suddivisa in tre livelli:

Livello	Caratteristiche
1	Scarsa probabilità di innesco e limitata propagazione. Bassa presenza di materiali combustibili ed infiammabili.
2	Condizioni che possono favorire lo sviluppo dell'incendio con limitata propagazione. Presenza media di materiali combustibili ed infiammabili.
3	Condizioni che possono favorire lo sviluppo dell'incendio con limitata propagazione. Presenza elevata di materiali combustibili ed infiammabili.

Il rischio è individuato e classificato dalla combinazione dei due fattori.

			Bassa	Media	Alta
			Magnitudo del danno (D)		
			1	2	3
Bassa	F R E Q U E N Z A (P)	1	$P \times D = 1$	$P \times D = 2$	$P \times D = 3$
Media		2	$P \times D = 2$	$P \times D = 4$	$P \times D = 6$
Alta		3	$P \times D = 3$	$P \times D = 6$	$P \times D = 9$

Classificazione del rischio

BASSO $0 < P \times D \leq 2$	MEDIO $2 < P \times D \leq 4$	ALTO $A < P \times D \leq 9$
---	---	--

È un metodo piuttosto generico, con valori di ingresso e risultanze ambigue, che potrebbe non essere adatto per molti luoghi di lavoro.

Sono stati scarsamente impiegati i metodi ad indici, riconosciuti a livello internazionale, che si basano sulla valutazione di diversi elementi ai quali viene attribuito un punteggio, tra i quali cito il metodo *Ericson, Dow Fire and Explosion index, SIA81 (metodo di Gretener)*

Così come è stato poco utilizzato un approccio deterministico basato su un giudizio di merito basato sull'esperienza e sulla conoscenza della materia da parte del professionista, sulla base dei principi e linee guida della Ingegneria Antincendio (Fire Engineering), in cui sono considerati tutti gli aspetti e giustificate le valutazioni formulate.

Con l'emanazione del d.m. 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi), che riempie un vuoto di valutazione finora colmato con i criteri generali di prevenzione incendi, è ora possibile formulare una valutazione equilibrata, utilizzando metodi di progettazione sicurezza antincendio come segue:

Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio

Metodi	Descrizione e limiti di applicazione
Applicazione di norme e documenti tecnici	Il progettista applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione e alla

	regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone l'idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell'attività.
Applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo	L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica ma sprovvisti di apposita specifica tecnica, è consentito in tutti i casi in cui l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal progettista, in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all'impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a: <ul style="list-style-type: none"> • norme o specifiche di prova nazionali; • norme o specifiche di prova internazionali; • specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.
Ingegneria della sicurezza antincendio	Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati nel presente documento, in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3, e secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Metodi avanzati di progettazione della sicurezza antincendi

Metodi	Descrizione e limiti di applicazione
Ingegneria della sicurezza antincendio	Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio impiegando ipotesi e limiti previsti dalla regola dell'arte nazionale ed internazionale, secondo le procedure di cui alla normativa vigente.
Prove sperimentali	Il progettista esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni chimico-fisici e termodinamici che caratterizzano la problematica oggetto di studio o valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi. Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco su

	<p>richiesta del responsabile dell'attività.</p> <p>Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti di utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.</p>
Analisi e progettazione secondo giudizio esperto	<p>L'analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza antincendio.</p>

Nella classificazione di rischio, inoltre, spesso non si utilizzano i criteri di cui Allegato I della norma, ma gli elenchi di attività riportati nell'Allegato IX che, "a titolo esemplificativo e non esaustivo", sono da considerare a rischio basso, medio o elevato di incendio, soprattutto in caso di rischio medio.

Non è sicuramente coerente con lo spirito della norma classificare i rischi utilizzando solo l'allegato IX.

Lo stesso Ministero dell'Interno, con nota prot.n. P120/4146 soE. 2/c del 5/2/2001, precisa che *"in merito alla metodologia da applicare per la valutazione quantitativa del rischio prevista per le attività soggette a controllo VVF nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è in genere applicabile la suddivisione fra i vari gradi di rischio (elevato, medio e basso) indicata ai punti 9.2, 9.3 e 9.4 dell'allegato IX del DM 10/3/1998, riferendosi detto allegato ai contenuti minimi dei corsi di formazione e in quanto l'effettivo grado di rischio di un'attività scaturisce in base all'analisi del rischio effettuata dal datore di lavoro valutati i rischi per la sicurezza in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. La classificazione dell'allegato IX è da applicare solo per la determinazione del corso di formazione per addetti antincendio, e come utile indicazione per una prima valutazione del rischio di incendio"*.

Un'ulteriore diffusa tendenza è quella di attribuire la classificazione del livello di rischio all'intera azienda, quando invece l'art. 2, comma 4 del d.m. 10 marzo 1998 afferma che *"nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo"*. L'inciso se del caso non va considerata come una facoltà del valutatore, ma una azione necessaria laddove i luoghi di cui si compone l'azienda (es. uffici, archivi, vani tecnici) non sono omogenei sotto il profilo del rischio incendio. In questi casi, la valutazione del rischio deve contenere una classificazione del rischio per ogni singola area omogenea.

La formazione

È ormai necessario ed urgente che siano definiti i requisiti di chi eroga formazione ed addestramento nel campo della sicurezza antincendio, con strumenti coordinati all'attuale normativa riguardante alle caratteristiche dei formatori nei luoghi di lavoro (d.m. 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro).

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale - Sentenza 21 settembre 2017, n. 43500

Amministratore responsabile dei danni causati dall'impresa

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Diritto”, 10 ottobre 2017)

Il condominio vive di appalti con i quali fa assumere agli imprenditori, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di opere anche ad alto contenuto tecnologico. E l'amministratore è responsabile anche degli incidenti causati dall'impresa quando non si è preoccupato, con la dovuta diligenza, di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (articolo 90 del Dlgs 81/2008).

23

Il mancato percorso virtuoso è testimoniato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 43500/2017 che ha affermato la responsabilità colposa di un amministratore e di un tecnico per incendio colposo del tetto e di una mansarda di un condominio.

In particolare all'amministratore era stato addebitato di avere conferito l'incarico senza verificare l'idoneità tecnico professionale dell'artigiano, incaricato delle opere di impermeabilizzazione del tetto, non avendo acquisito la documentazione relativa alla conformità alla normativa antinfortunistica delle attrezzature usate e dei dispositivi di protezione in dotazione e neppure gli attestati inerenti la sua formazione ed il documento di regolarità contributiva. La Cassazione ha affermato la responsabilità penale dell'amministratore in quanto, avendo stipulato un contratto di affidamento di appalto da eseguirsi nell'interesse del condominio, è comunque tenuto, quale committente, all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice, poiché è titolare di una posizione di garanzia, quanto alla conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'articolo 1130 del Codice civile.

Infine la Corte sostiene che la responsabilità dell'amministratore sussiste anche se l'incendio si è inizialmente sviluppato su un bene di un singolo condomino, accessibile da una parte comune. Infatti l'amministratore era consapevole che i lavori da eseguire comportavano l'utilizzo di materiale infiammabile e pertanto avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni esposte a pericolo.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza 11 settembre 2017, n. 21053

Sgravi contributivi incompatibili con violazioni, anche solo formali, delle norme a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Silvano Imbriaci, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 13 settembre 2017)

La sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 21053 dell'11 settembre 2017, ribadisce con chiarezza il principio del necessario collegamento tra violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e revoca dei benefici e alle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata e impeditiva dell'accesso al beneficio.

Nel caso di specie a una Srl era stato chiesto dall'ente previdenziale il pagamento della contribuzione in misura piena, senza i benefici della legge 448/1998, per un triennio, in ragione della mancata comunicazione, all'Ispettorato del lavoro e alle Usi competenti, del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all'azienda. Tale omissione era emersa ed era stata rilevata a seguito di accertamento ispettivo conseguente a un infortunio mortale occorso a un dipendente della società stessa.

La questione giuridica affrontata dalla Cassazione assume una certa rilevanza anche al di là del contesto normativo di riferimento (articolo 3, comma 5 e comma 6 della legge 448/1998 e Dlgs 626/1994), che espressamente subordina l'applicazione delle agevolazioni normative al rispetto delle prescrizioni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori previste dal Dlgs 624/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Infatti, anche nelle ipotesi in cui il rispetto di queste norme non sia chiaramente indicato quale condizione necessaria per l'attribuzione dei benefici, in via generale l'osservanza della normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è condizione per il rilascio del Durc e quindi per l'accesso alle principali agevolazioni contributive (articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 296/2006; si veda anche l'allegato A del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che prevede quale condizione ostativa al rilascio del Durc la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cioè il Dlgs 81/2008).

Piuttosto, dato per scontato il principio per cui in presenza di violazioni di norme sulla sicurezza non è possibile accedere agli sgravi contributivi, il tema giustamente approfondito dalla Cassazione riguarda la possibilità di esaminare la natura di tali illeciti, allo scopo di permettere comunque ed eventualmente l'accesso ai benefici laddove siano coinvolti obblighi e prescrizioni di natura solo formale e non sostanziale (come, ad esempio, le omesse comunicazioni).

Sul punto la sezione lavoro prende una posizione giustamente rigorosa. La normativa non consente alcuna differente valutazione del grado di “gravità” delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi: gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno infatti carattere inderogabile e sono tutti finalizzati alla migliore tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata nomina e comunicazione del nome del responsabile, garante degli obblighi di prevenzione e protezione, non può mai costituire violazione di carattere formale, in quanto è preordinata alla corretta e completa applicazione delle misure adottate ed è posta anche in funzione della corretta individuazione del destinatario delle sanzioni collegate alla violazione stessa.

Il presupposto per ottenere le agevolazioni contributive è che l'impresa adotti un comportamento rispettoso delle indicazioni normative sul piano retributivo, contributivo, fiscale e di tutela delle condizioni di lavoro: la revoca delle agevolazioni segue alla semplice violazione delle prescrizioni, di qualunque tipo, non avendo rilevanza la (presunta) natura formale delle violazioni stesse.

Sul punto la sezione lavoro segue quell'orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile, sezione 5, 24 novembre 2016, numero 23989) già emerso con riferimento ai crediti d'imposta riconosciuti ai datori di lavoro a fronte di un incremento dell'occupazione. In tale pronuncia la Cassazione ha ritenuto sufficiente una qualsiasi violazione delle norme previste dal Dlgs 81/2008 e successive modifiche, nonché dei susseguenti decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, indipendentemente dall'importo della sanzione comminata.

Tale opzione interpretativa appare infatti conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l'incolumità psicofisica del luogo di lavoro («È legittima la revoca del credito d'imposta allorquando vengano irrogate sanzioni per violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle quali l'art. 4, comma 7, della l. n. 449 del 1997, non presuppone il superamento della soglia legalmente prevista, ma prevede la revoca delle agevolazioni “sic et simpliciter”, indipendentemente dall'entità della sanzione»; si veda anche Cassazione 10997/2016, con riferimento ai crediti d'imposta di cui alla legge 388 del 2000, articolo 7, comma 5).

Rassegna normativa

(G.U. 12 ottobre 2017, n. 239)

Sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137

Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

(G.U. 19 settembre 2017, n. 219)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 8 settembre 2017

Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica.

(G.U. 9 ottobre 2017, n. 236)

Ambiente

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 29 agosto 2017

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in provincia di Ravenna, dei comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montescudo - Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena. (Ordinanza n. 477).

(G.U. 6 settembre 2017, n. 208)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 1 settembre 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 479).

(G.U. 8 settembre 2017, n. 210)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 agosto 2017

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel periodo dall'11 al 18 marzo 2016 nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 478).

(G.U. 9 settembre 2017, n. 211)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 settembre 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 480).

(G.U. 18 settembre 2017, n. 218)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2017

Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima.

(G.U. 19 settembre 2017, n. 219)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 settembre 2017

Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017. (Ordinanza n. 481).

(G.U. 19 settembre 2017, n. 219)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova.

(G.U. 21 settembre 2017, n. 221)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in Provincia di Livorno.

(G.U. 21 settembre 2017, n. 221)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2017

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 giugno 2017, al territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio-Emilia e di Rimini, in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile.

(G.U. 21 settembre 2017, n. 221)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 luglio 2017, n. 142

Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(G.U. 25 settembre 2017, n. 224)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), relative all'anno 2016.

(G.U. 26 settembre 2017, n. 225)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 settembre 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in Provincia di Livorno. (Ordinanza n. 482).

(G.U. 27 settembre 2017, n. 226)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 8 settembre 2017

Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18-decies del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. (Ordinanza n. 36).

(G.U. 28 settembre 2017, n. 227, S.O., n. 47)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 8 settembre 2017

Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 37). (17A06455)

(G.U. 28 settembre 2017, n. 227, S.O., n. 47)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 8 settembre 2017

Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (Ordinanza n. 38).

(G.U. 28 settembre 2017, n. 227, S.O., n. 47)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 8 settembre 2017

Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 39).

(G.U. 28 settembre 2017, n. 227, S.O., n. 47)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 dell'Albo nazionale gestori ambientali

(G.U. 29 settembre 2017, n. 228)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2017

Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13. (G.U. 30 settembre 2017, n. 229)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 settembre 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 484). (G.U. 6 ottobre 2017, n. 234)

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145

Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. (G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 settembre 2017

Criteri e modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (G.U. 10 ottobre 2017, n. 237)

L'Esperto risponde

■ PORTE TAGLIAFUOCO CON PRECISI PARAMETRI

D. *Un condominio è dotato di garage a piano terra, ai quali si accede dal cortile condominiale. Tutti questi garage hanno all'interno una porta che sia affaccia su un piccolo corridoio, che a sua volta ha una porta che consente di accedere all'androne interno del vano scala. Questa situazione è inalterata da più di dieci anni.*

L'amministratore ha sollevato il tema che tale porta debba essere tagliafuoco, per un'ipotetica via di fuga. Poiché siamo a piano terra e la via di fuga è comunque garantita dai basculanti dei box, chiedo se sia necessario trasformare la porta del corridoio a piano terra in una porta "tagliafuoco", ed eventualmente se tale porta debba aprirsi verso il corridoio dove ci sono le porte dei box o verso l'androne interno condominiale. Inoltre, qualora la porta tagliafuoco fosse necessaria, si potrebbe optare alla sostituzione di quella esistente semplicemente togliendo la serratura, in modo che questa rimanga sempre aperta?

R. Non essendo stati forniti ulteriori dettagli sugli elementi strutturali dell'edificio condominiale - e nel ritenere che l'amministratore di condominio abbia, con cognizione e consapevolezza, rilevato la necessità di installare la porta tagliafuoco - è bene sottolineare che l'obiettivo delle porte tagliafuoco non è solo quello di assicurare una via di fuga, ma soprattutto quello di evitare che un eventuale incendio si diffonda e/o propaghi nei locali confinanti. Le norme, quindi, non dettano alcun obbligo in merito al verso di apertura. In linea di principio, l'apertura ("direzione di fuga") dovrebbe essere orientata dall'ambiente a rischio verso l'esterno o verso ambienti a rischio inferiore. Comunque, si potrà optare anche per una porta con doppio senso di apertura.

Infine, ma non per importanza, le porte tagliafuoco devono rispettare precisi parametri costruttivi. Pertanto, una "comune" porta non potrà diventare una porta tagliafuoco con la semplice asportazione della serratura.

(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 9 ottobre 2017)

■ COSTI PER I GARAGE A CARICO DEI PROPRIETARI

D. *Vivo in un condominio e sono proprietario solo di un appartamento, senza garage. L'amministratore ha proceduto al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, in quanto scaduto, e ha ripartito la spesa fra tutti i condòmini, in base ai millesimi della proprietà. Preciso che nel vano garage, cui si accede*

anche con l'ascensore, sono presenti i contatori dell'acqua e l'impianto per i pannelli solari; e nel regolamento nulla è scritto. La ripartizione adottata dall'amministratore è corretta?

R. Le spese per le opere di prevenzione incendi relative a parti comuni dell'edificio condominiale (idranti, estintori, eccetera) sono ripartite a carico di tutti i condòmini, in base alla tabella millesimale di proprietà. Le spese per le opere relative ai box e alle autorimesse sono a carico dei soli condòmini proprietari dei posti auto, a norma dell'articolo 1123, terzo comma, Codice civile, in base al criterio dell'utilizzazione separata.

In assenza di diverse disposizioni del regolamento contrattuale, il condomino non proprietario dei posti auto non è tenuto a contribuire alle spese di prevenzione incendio per opere che non siano attinenti alla sicurezza dell'intero edificio: nel caso del lettore – salvo ulteriori accertamenti – non sembrano rientrare, nella categoria delle opere soggette a prevenzione incendio di interesse comune, i contatori dell'acqua e i pannelli solari.

(Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L'Esperto Risponde”, 2 ottobre 2017)

31

■ **ADDETTI ANTINCENDIO, UNA VISITA PER DIRE NO**

D. *Avrei necessità di rivolgere alcuni quesiti attinenti la corretta designazione di un dipendente ad addetto sicurezza rischio incendio.*

Innanzitutto, vorrei sapere se un dipendente, che è già stato designato addetto al primo soccorso e addetto al disabile, può rifiutarsi di ricevere l'ulteriore incombenza di addetto alla sicurezza rischio incendio.

Quindi vorrei sapere quali sono le possibili conseguenze a livello di rapporto lavorativo, qualora non venisse superata la prova pratica (estinzione di un piccolo fuoco con estintore), perché il dipendente si rifiuta di eseguirla, per istintiva paura del fuoco.

Infine, qualora la via suggerita fosse quella di presentare preventivamente un certificato medico da parte di uno psichiatra, il relativo onere dovrebbe essere sostenuto dal lavoratore dipendente o dall'azienda?

R. Nel caso presentato dal lettore, il datore di lavoro procede alla nomina degli addetti antincendio scegliendoli tra il proprio personale, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b, del Dlgs 81/2008. Il lavoratore designato può non accettare l'incarico solo fornendo motivazioni legate al proprio stato di salute psicofisica. Pertanto, è necessario che il lavoratore che non intende ricoprire tale incarico si rechi da uno specialista (nel caso in questione, uno psichiatra o uno psicologo), si sottoponga, a proprie spese, a una visita e si faccia rilasciare un certificato in cui risulti la sussistenza della fobia del fuoco. Ricevuto il certificato, il lavoratore deve presentarlo al medico competente e al

datore di lavoro. Quest'ultimo, preso atto della particolare situazione del lavoratore, al fine di avere personale in grado di intervenire efficacemente in caso di principio d'incendio, procederà alla nomina di un altro soggetto. In assenza di una comprovata controindicazione documentata dallo psichiatra o dallo psicologo, il lavoratore non può rifiutare l'incarico.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 25 settembre 2017)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da ottobre a novembre 2017

QUANDO	DOVE	COSA
25-26 ottobre	Roma Hotel Barcelò Aran Mantegna	17 ^a International Watermist Annual Conference
30 novembre	Milano Teatro Elfo Puccini	SICURTECH Village

Scopri le linee guida UMAN





GRUPPO**24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.